



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/09976

Del: 18/12/2019

Esecutivo dal: 18/12/2019

Proponente: Direzione Cultura e Sport, Posizione Organizzativa (P.O.)

Amministrativa Sport

OGGETTO:

PALESTRA STADIO ARTEMIO FRANCHI. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 al gestore uscente ENDAS FIRENZE fino al 30.06.2020

PALESTRA STADIO ARTEMIO FRANCHI. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 al gestore uscente fino al 30.06.2020

La Posizione Amministrativa Sport

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2018 dell'8.10.2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 del 21.12.2018, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP –Bilancio Finanziario nota integrativa e piano triennale degli investimenti”, sono stati approvati i documenti di programmazione economica dell’Ente 2019-2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 140 del 18.04.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2020, e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

VISTE le determinazioni dirigenziali:

- n. 9820 del 29.12.2017, esecutiva, mediante la quale il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa Sport, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;
- n. 462 del 19.01.2018, esecutiva, mediante la quale sono state assegnate, tra l’altro, le deleghe di funzioni dirigenziali di cui all’art. 25 del regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, la responsabilità dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi fino a euro 40.000 per singolo intervento, la stipula dei contratti attraverso scambio di lettere commerciali entro il tetto di spesa di euro 40.000, firma e gestione di atti e provvedimenti di spesa riferiti a convenzioni, erogazione di contributi il cui impegno non superi i limiti di 40.000;
- Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 3510 del 2 maggio 2019, mediante la quale, a seguito dell’adeguamento del Regolamento comunale sull’ordinamento di uffici e servizi nella parte specifica delle Posizioni Organizzative al Nuovo Contratto del Comparto degli Enti Locali, sono state rinnovate le posizioni organizzative, tra le quali quella Amministrativa del Servizio Sport, dal 1.05.2019 fino al 31.12.2019;

VISTO il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del C.C. n° 7 del 10.02.2014, modificato e integrato con Deliberazione C.C. n. 7 del 15.02.2015;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze è proprietario dell’impianto sportivo denominato PALESTRA STADIO ARTEMIO FRANCHI, Viale Pierluigi Nervi 7- Firenze;

DATO ATTO che in data 8/06/2010 è stato stipulato con la società DELEGAZIONE ENDAS FIRENZE SUD l’atto di Convenzione Rep. n.62960 per la gestione dell’impianto sportivo denominato “PALESTRA STADIO ARTEMIO FRANCHI”, avente durata di anni quattro con scadenza 26/05/2014;

DATO ATTO che in data 26/08/2014 è stato stipulato con la società DELEGAZIONE ENDAS FIRENZE SUD l'atto di Convenzione Rep. n. 64257 per la gestione del suddetto impianto sportivo, avente durata di anni cinque con scadenza 23.05.2019;

DATO ATTO che con DD 3993/2019 del 21.05.2019 è stato disposto di prorogare mediante affidamento diretto alla suddetta Associazione sportiva la concessione in gestione dell'impianto sportivo Palestra Stadio Artemio Franchi alle condizioni tutte stabilite nella Convenzione sopra citata del 26.08.2014 (rep. 64257), per il periodo 24.05.2019 – 31.12.2019;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile, in quanto rientrano nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 826 del cod. civ., ossia in quella dei beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell'art. 828 cod. civ., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;

CONSIDERATO che su tali beni esiste un vincolo funzionale coerente con la loro naturale vocazione a essere impiegati in favore della collettività per attività di interesse generale di natura sportiva;

VISTO il disposto dell'art. 90, comma 25, della L. 289/2002 in base al quale, "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

VISTA la L.R. Toscana n. 21/2015 che, al Capo IV, disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti locali, conformemente al disposto del sopracitato art. 90, comma 25 della L. 289/2002;

CONSIDERATO che il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ha dettato, nella Parte III, una disciplina specifica per le concessioni di servizi di interesse generale e ha inserito la gestione degli impianti sportivi tra i servizi dell'Allegato IX sottoposti ad un regime speciale per quanto concerne, in particolare, la pubblicazione di avvisi e bandi;

RITENUTO che lo strumento giuridico più appropriato di affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto, priva di rilevanza economica e non avente caratteristiche imprenditoriali – tenuto conto, tra l'altro, delle attività praticate nell'impianto, delle tariffe per l'utenza stabilite dall'Amministrazione Comunale e dell'analisi delle rendicontazioni economiche della gestione uscente, conservate agli atti del Servizio Sport – sia quello della concessione di pubblico servizio, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, da affidare in base alla disciplina di cui all'art. 36, in applicazione delle disposizioni dettate dalle Parti I e II del Codice stesso;

RITENUTO pertanto che, per le suddette ragioni, si provvederà, con successivi atti, all'affidamento della concessione dei servizi di gestione dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice e, cioè, mediante procedura negoziata, previa manifestazione di interesse;

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare la continuità del servizio alla cittadinanza fornito dal concessionario presso l'impianto sportivo in oggetto, fino al 30.06.2020;

CONSIDERATO che si rende necessaria la prosecuzione fino al 30.06.2020 della concessione in gestione della “PALESTRA STADIO ARTEMIO FRANCHI” alla società DELEGAZIONE ENDAS FIRENZE SUD – mediante affidamento diretto all’attuale gestore uscente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alle condizioni tutte di cui alla Convenzione del 26/08/2014 (Rep. n. 64257);

DATO ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà, per il periodo corrispondente al periodo 31.12.2019 – 30.06.2020, all’accertamento in entrata delle somme previste a titolo di canone ricognitorio ed a quella corrispondente al canone annuo da erogare da parte del gestore dell’impianto, ai sensi della Convenzione in essere;

DATO ATTO

- che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dr. Enzo Ventroni, Responsabile della P.O. Amministrativa Servizio Sport;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZA62B21094

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di affidare per il periodo 31.12.2019 – 30.06.2020 – nelle more della fase di istruttoria preliminare all’avvio della procedura negoziata previa indagine di mercato per manifestazione di interesse - a DELEGAZIONE ENDAS FIRENZE SUD la prosecuzione della concessione in gestione dell’impianto “PALESTRA STADIO ARTEMIO FRANCHI” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alle condizioni tutte stabilite nella Convenzione del 26/08/2014 (Rep. n. 64257);
2. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà, per il periodo 31.12.2019 – 30.06.2020, all’accertamento in entrata delle somme previste a titolo di canone ricognitorio ed a quella corrispondente al canone annuo da erogare da parte del gestore dell’impianto, ai sensi della Convenzione in essere;
3. di dare atto che il Codice Identificativo della anzidetta procedura di affidamento diretto al gestore uscente è il seguente: ZA62B21094;
4. di partecipare il presente provvedimento a DELEGAZIONE ENDAS FIRENZE SUD.

Firenze, lì 18/12/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Enzo Ventroni